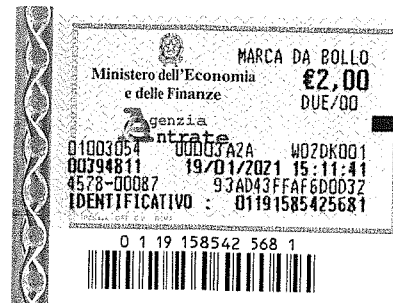


Verbale Assemblea Regionale del
Forum del Terzo Settore in Piemonte

22 dicembre 2020 modalità videoconferenza ore 16.00



Presenti sulla piattaforma:

Anna Di Mascio (Portavoce; Legacoopsociali Piemonte); Marco Canta (Portavoce; Casa Oz); Gabriele Moroni (Segretario Generale; Arci Piemonte); Massimo Tarasco e Raffaella Dispenza (Acli Piemonte) Ezio Dema (Aics Piemonte); Lorenzo Siviero (Asc – Arci Servizio Civile); Salvatore Rao (La Bottega del Possibile) Enrico Pesce e Dennis Maseri (Federsolidarietà Piemonte) Umberto Zocca (Legacoopsociali Piemonte); Giancarlo D'Errico (Anffas Piemonte); Maria Di Miceli (Fidas); Gianfranco Cattai (Cicsene); Felice Accornero (AVO), Donatella Genisio (Consorzio Sinapsi); Luciano De Matteis (Anpas Piemonte); Daniele Mandarano (Arci Piemonte); Antonio Gaetani (ADA Torino); Benedetta De Martis e Pericle Ferris (Fish); Giulia Rollandin (Gruppo Abele); Patrizia Alfano (Uisp); Fausto Costero (Us Acli); Don Domenico Ricca (Scs -Cnos) Massimo Aghilar (Tesc); Maria Di Miceli (Fidas); Piercarlo Iacopini (CSAIN); Gianluca Carangiu (Csen); Stefano Mondin (Ags per il territorio); Paolo Moiso (Croce Verde);

Invitati : Assessore Chiara Caucino e Gaetano Baldacci Regione Piemonte, Lidia Cassetta consulente comunicazione.

Ordine del Giorno:

- Approvazione modifiche statutarie
- Approvazione rendiconto economico 2019
- Apertura percorso di rinnovo organi del Terzo settore del Piemonte
- Proposta approvazione ordine del giorno riapertura circoli associativi

La Portavoce Anna Di Mascio introduce l'Assemblea con la lettura di una nota inviata, poiché impossibilitata a partecipare all'assemblea, dall'Assessore regionale alle politiche sociali Chiara Caucino, e annuncia l'intervento di Gaetano Baldacci dell'Ufficio Unico del TS regionale e rappresentante delle Regioni nell'ambito del Consiglio Nazionale di Terzo Settore, che sottolinea la buona collaborazione avviata dalla Pubblica Amministrazione piemontese e il Forum del Terzo Settore in particolare sul progetto di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Viene da lui annunciato che la Regione ha deliberato di dare un contributo importante al Forum del Terzo Settore in Piemonte per accompagnare gli ETS all'utilizzo dello strumento del Codice del terzo settore e all'iscrizione al Runts, che diventerà operativo dal mese di aprile 2021.

1 – Modifiche statutarie in adeguamento al modello approvato dal Forum nazionale per i Forum regionali

Il segretario Gabriele Moroni illustra le modifiche statutarie in adeguamento al modello per il Forum regionale approvato dal Forum Nazionale e dal Collegio di Garanzia. (slide in allegato) Vengono illustrate i nuovi adempimenti e i più importanti compiti e funzioni dei nuovi organi sociali così come previsti dallo Statuto in approvazione.

Viene indicato lo spostamento della sede legale del Forum da Via Verdi, 4 a Via Giolitti, 21 a Torino presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato di Torino, Vol.to.

Secondo quanto detto dalla Portavoce si ribadisce che il nuovo Statuto del Forum del Piemonte rappresenta una nuova carta di identità che accompagnerà il Forum medesimo nella Riforma di Terzo Settore che è noto per tutti gli ETS una sfida importante per il futuro.

La Portavoce evidenzia che il Forum Nazionale e il Collegio di Garanzia hanno approvato la proposta del Coordinamento regionale di individuazione dei criteri degli ETS che ,pur non avendo una rete associativa nazionale hanno un'importante funzione a livello locale. Si ricorda a tale proposito che la motivazione risiede nell' assenza in Piemonte dei Forum provinciali.

Dopo ampia e partecipata discussione in merito si procede alla votazione attraverso il meccanismo di voto on line con la piattaforma Zoom in modalità di videoconferenza come previsto dai DPCM per la situazione di emergenza dovuta al COVID 19.

L'assemblea approva all'unanimità le modifiche allo Statuto.

2- Approvazione rendiconto economico

La portavoce Anna Di Mascio presenta all'Assemblea il rendiconto economico relativo all'anno 2019, evidenziando una perdita pari a 1.976,58 euro e illustra brevemente i dati sulle quote associative, da tutti puntualmente pagate.

L'Assemblea, con il meccanismo del voto on line, approva il documento economico finanziario, anticipato via mail a tutti i soci.

3. Apertura percorso di rinnovo degli organi e percorso congressuale

Il Portavoce Marco Canta illustra il percorso di rinnovo delle cariche proposto dal Coordinamento regionale che , tenuto conto dei cambiamenti profondi che si stanno verificando a seguito dell'attuazione del Codice del Terzo Settore e del riconoscimento che il Forum sta ottenendo sia su scala nazionale che regionale, propone di mantenere continuità con il mandato precedente, ricandidando come unica portavoce Anna Di Mascio.

Il percorso prevede che durante il mese di gennaio sia possibile presentare eventuali candidature sia per il ruolo di componente del Coordinamento che per il ruolo del Portavoce.

Le candidature, saranno raccolte da Marco Canta e Gabriele Moroni fino al 31 gennaio 2021.

In parallelo verranno organizzate due iniziative di contenuto, una sul tema della coprogettazione e gli strumenti collaborativi previsti dal Codice TS e una sull'applicazione delle norme fiscali.

Si prevede di arrivare ad un'assemblea elettiva entro il mese di marzo 2021.

L'Assemblea avvia una discussione sui temi del nuovo modello organizzativo del Forum con interventi di molti soci storici e con la presentazione dei nuovi soci aderenti.

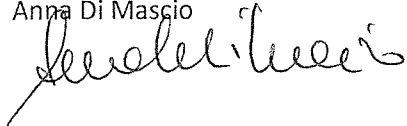
Infine all'ultimo punto all'ordine del giorno, Massimo Tarasco presenta un documento, scritto a più mani dai rappresentanti delle Associazioni di promozione sociale regionali, che evidenzia il mancato riconoscimento dell'attività sociale dei circoli associativi sul territorio. Nel documento, che verrà inviato a tutti i parlamentari piemontesi, si richiede di intervenire per:

- garantire le aperture dei circoli con somministrazione in analogia con tutti i locali pubblici e
- ampliare le misure di ristoro all'associazionismo al fine di garantirne la sopravvivenza.

L'iniziativa proposta è approvata all'unanimità.

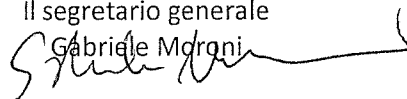
La Portavoce augura a tutti buone feste e un 2021 sereno e chiude l'Assemblea alle ore 18.00

La Portavoce e Legale rappresentante
Anna Di Mascio



Il segretario generale

Gabriele Moroni





STATUTO REGIONALE “Forum del Terzo Settore in Piemonte ETS”

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede - Riconoscimento

1. È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Forum del Terzo Settore in Piemonte" e assumerà la denominazione "Forum del Terzo Settore in Piemonte ETS" all'esito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in via Giolitti, 21 a Torino; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio della Città di Torino ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in altri Comuni del Piemonte sono decisioni che competono al Coordinamento Regionale.
3. Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte è costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 ed dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il Forum Regionale del Terzo Settore è riconosciuto dal Forum Nazionale del Terzo Settore; è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli enti del Terzo settore previsti dalla L 106/16.
2. L'Associazione ha la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore del Piemonte a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.
3. Il Forum Regionale del Terzo Settore persegue lo scopo di:
 - a) promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. contribuendo a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. (art 2 e 3 Cost)
 - b) promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
 - c) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
 - d) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;



- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- g) sostenere lo sviluppo degli enti del terzo settore, al fine di aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- h) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
- i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività

1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Regionale del Terzo Settore svolge, a livello regionale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle relative lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
 Conseguentemente può, a livello regionale:
 - a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e delle istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
 - b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali;
 - c) svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;
 - d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
 - e) collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
 - f) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
 - g) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.



2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Regionale, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. (D Lgs 117/17 art 6)

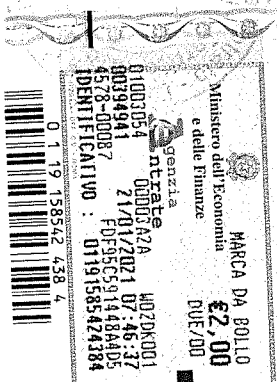
ARTICOLO 4

Soci

1. I Forum Regionali sono aperti a tutte le organizzazioni di ambito regionale legalmente costituiti, con sede nella Regione.
2. Al Forum Regionale del Terzo Settore possono presentare richiesta di associazione gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché con ordinamento democratico, composti in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D Lgs 117/17 art 45 che
 - a. Promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, *“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”* contribuendo *“a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. (art 2 e 3 Cost)
 - b. Sono:
 - b.i. Soci “regionali” presenti in 3 Province con una base associativa stabile e organizzata oppure
 - b.ii. Soci “locali” che associano, direttamente o indirettamente, almeno 10 ETS o almeno 150 persone fisiche.

In assenza di Forum provinciali l'Assemblea potrà derogare ai requisiti numerici all'atto dell'ammissione, con voto unanime dei presenti.

3. Previa formale richiesta, possono essere iscritte nei Forum Regionali, senza necessità di verifiche di cui al comma 5, nel rispetto del punto b del comma 2 del presente articolo, le articolazioni regionali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 4 comma 1 lett. b i) dello Statuto Nazionale.
4. I requisiti di cui al comma 2 vengono verificati in sede di Assemblea regionale, secondo i tempi stabiliti dall'Art. 9 del presente statuto.
5. La richiesta di associazione va presentata per iscritto al Coordinamento Regionale il quale svolge l'istruttoria, coinvolgendo il Collegio Regionale di Garanzia per la verifica della sussistenza dei requisiti, e la porta all'attenzione dell'Assemblea Regionale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea Regionale stessa, dandone comunicazione all'interessato entro 15 gg dalla deliberazione. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego l'ente può appellarsi, con lettera raccomandata o PEC, all'Assemblea Regionale per un nuovo esame della richiesta di associazione.
6. I soci si impegnano:
 - a. a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. ad adottare, entro un anno dalla associazione, le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;
 - c. al regolare versamento della quota associativa annuale, secondo l'entità e le modalità previste dalla Assemblea Regionale.



7. I Soci del Forum Regionale del Terzo Settore si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
8. L'associazione al Forum regionale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di ritirare la propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.
9. La perdita di caratteristiche e requisiti o di qualifica di Ente del Terzo settore determina l'automatica decadenza dalla qualità di Socio, tramite ratifica dell'Assemblea regionale. La perdita dei requisiti di cui al comma 2 punto b) accertata per due anni consecutivi, determina la decadenza da socio e il suo inserimento nella categoria degli enti aderenti. Agli enti già associati al Forum alla data di approvazione del presente statuto, non si applica la decadenza in caso di perdita o mancanza dei requisiti numerici di cui al comma 2. Tali enti mantengono la loro qualifica di socio anche se all'esito dell'attivazione del RUNTS non dovessero disporre di una base associativa composta prevalentemente da enti di Terzo Settore. Essi, ai fini della permanenza della qualifica di socio, sono comunque tenuti a mantenere nel tempo, il requisito di prevalente composizione da enti senza scopo di lucro.
10. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea regionale con delibera motivata per:
 - a. morosità,
 - b. mancato rispetto delle norme statutarie,
 - c. comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.Nel caso a) si rimanda a quanto previsto all'art 6 comma 5. Nei casi b) e c), la procedura prevede che il Coordinamento regionale può deferire il socio al Collegio regionale di Garanzia, il quale con istruttoria, contestazione e provvedimento motivato, può proporre all'Assemblea regionale l'esclusione.
11. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
12. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.

ARTICOLO 5

Quote di associazione

1. I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum regionale del Terzo Settore tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività:
 - a. Soci "regionali" che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b.i.;
 - b. Soci "locali" che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b. ii.;

Il Coordinamento regionale può concedere deroghe nella attribuzione della fascia di contribuzione dietro richiesta del socio qualora esso sia una federazione

2. I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea regionale.
3. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea regionale, l'esclusione dal Forum regionale del Terzo Settore. Contro la decisione dell'Assemblea regionale può essere inoltrato ricorso al Collegio regionale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale





ARTICOLO 6 Enti Aderenti

1. Possono presentare richiesta di adesione al Forum regionale del Terzo Settore, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea regionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti, di dimensione e/o che operano in Regione, che, pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2 lett. b), condividono i valori e le finalità e gli scopi del Forum, e agiscono nell'ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo. Con tale adesione non si instaura alcun rapporto associativo.
2. La richiesta di adesione va presentata per iscritto al Coordinamento regionale, il quale svolge l'istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti, e la porta all'attenzione dell'Assemblea regionale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea stessa, e ne viene data comunicazione all'interessato entro 15 gg dalla deliberazione
3. Gli enti aderenti possono:
 - a) partecipare all'Assemblea regionale, senza diritto di voto;
 - b) partecipare alle attività delle eventuali Consultazioni, senza diritto di voto;
4. Gli enti aderenti si impegnano a:
 - a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) il regolare versamento della quota di sostegno annuale, secondo l'entità e le modalità previste dalla Assemblea Regionale.
5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea regionale con delibera motivata per:
 - a) morosità,
 - b) mancato rispetto delle norme statutarie,
 - c) comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.Nei casi a, b e c, la procedura prevede che il Coordinamento regionale può proporre all'Assemblea regionale l'esclusione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'ente aderente entro 15 gg dalla deliberazione
6. L'ente aderente dimesso, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di adesione versata.
7. Gli enti aderenti sostengono i costi di funzionamento del Forum regionale del Terzo Settore tramite il versamento di quote di adesione annuali stabilite secondo criteri, modalità e termini fissati dall'Assemblea regionale.

ARTICOLO 7 Organi sociali

1. Sono organi del Forum Regionale del Terzo Settore:
 - a. l'Assemblea regionale;
 - b. il Coordinamento regionale;
 - c. il/la Portavoce regionale;
 - d. l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o per scelta;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge o per scelta;
 - f. il Collegio regionale di Garanzia.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organo sociale può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 8 Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento regionale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.



2. Qualora il Coordinamento regionale non provveda, l'Assemblea regionale è convocata dal Collegio regionale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.
3. L'Assemblea regionale è composta, con diritto di voto, da:
 - a. 2 rappresentanti per ogni socio "regionale" che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b.i.;
 - b. Un/una rappresentante per ogni socio "locale" che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b.ii.;
 - c. Un/una Portavoce o un/una rappresentante designato per ciascun Forum provinciale o sovraprovinciale.
4. Ogni Socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
5. Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra Forum provinciali e tra Soci; è ammesso esclusivamente tra rappresentanti dello stesso Socio.
6. Partecipa ai lavori dell'Assemblea regionale, con diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.
7. L'Assemblea regionale è presieduta dal/dalla Portavoce o da un suo/a delegato/a, componente dell'Assemblea. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un/una Presidente per la seduta in corso. L'Assemblea elegge un/una segretario/a che ha il compito di redigere il verbale
8. Il/La Portavoce e il/la segretario/a devono essere fisicamente presenti alla riunione.
9. L'Assemblea regionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.
10. Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea regionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 9

Compiti dell'Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale:
 - a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum regionale del Terzo Settore, tenuto conto delle strategie e orientamenti del Forum Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
 - b) elegge, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto, secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento regionale e approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:
 - I. il/la Portavoce regionale;
da 5 a 15 componenti del Coordinamento regionale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci
 - II. i componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;
 - III. il/la Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;
 - IV. i componenti del Collegio regionale di Garanzia.
 - a) sostituisce, i componenti del Coordinamento regionale o il/la Portavoce che nel corso del mandato abbiano presentato dimissioni per iscritto o siano decaduti o deceduti;
 - c) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento regionale e/o al/alla Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al/alla Presidente del Collegio regionale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci. L'Assemblea regionale, nel corso della riunione, convocata dal/dalla Presidente del Collegio regionale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;
 - d) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci di cui all'articolo 4 e di enti Aderenti di cui all'articolo 6;



- e) delibera sulla esclusione degli associati e degli aderenti;
 - f) approva annualmente il bilancio preventivo e d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) definisce l'entità della quota associativa per i Soci, la quota per gli Enti aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;
 - i) fissa i criteri di riconoscimento dei Forum provinciali o sovraprovinciali;
 - j) delibera e revoca il riconoscimento dei Forum provinciali o sovraprovinciali come previsto dalla norma dello Statuto Nazionale e assume, su proposta del Collegio regionale di Garanzia, i provvedimenti di cui all'articolo 22;
 - k) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio regionale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 14. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea regionale.
 - l) approva, su proposta del Coordinamento regionale, il regolamento sui Forum provinciali o sovra provinciali, con la maggioranza semplice, eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;
 - m) esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
1. L'Assemblea regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 2. I lavori dell'Assemblea regionale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
 3. L'assemblea regionale straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
 1. La partecipazione all'Assemblea regionale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) Sia consentito al/alla Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce e il/la segretario/a.

ARTICOLO 10

Coordinamento regionale

1. Il Coordinamento Regionale è composto secondo quanto previsto dal presente Statuto all'art 9 comma 1. Lett b) punti I e II.
2. I componenti del Coordinamento regionale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea regionale.
3. Il Coordinamento regionale, su proposta del/della Portavoce, può nominare e revocare il/la Direttore/Direttrice.
4. Al Coordinamento regionale spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum



regionale del Terzo Settore. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

5. In particolare, è compito del Coordinamento regionale:
 - a) predisporre la bozza del bilancio di esercizio ed eventualmente la bozza del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dandone informazione alla prima assemblea utile.
 - c) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
1. Il Coordinamento regionale può decidere di affidare ai propri componenti o a terzi incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.
6. Il Coordinamento regionale è convocato dal/dalla Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
1. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'adunanza del Coordinamento regionale è presieduta dal/dalla Portavoce regionale o, in sua assenza, dal/dalla componente del Coordinamento regionale più anziano/a di età.
3. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un/a Segretario/a, il/la quale redige il verbale, che deve essere firmato dal/dalla Portavoce o suo/a sostituto/a e dal/dalla Segretario/a.
4. Il/La Portavoce regionale o suo/a sostituto/a di cui al comma 9), e il/la segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
5. Il Coordinamento regionale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce o suo/a sostituto/a e il/la segretario/a.
1. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Coordinamento ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
7. Su proposta del/della Portavoce regionale, il Coordinamento regionale può costituire un Comitato esecutivo, composto da un minimo di due a un massimo di sei componenti del Coordinamento regionale, con il compito di coadiuvare il/la Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea regionale e del Coordinamento regionale quale l'attuazione di ambiti programmatici o l'istruzione, la gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi. Alle riunioni del Comitato esecutivo, convocato e presieduto dal Portavoce, partecipa il Direttore.

ARTICOLO 11

Il/La Portavoce regionale

1. Il/La Portavoce è il rappresentante legale del Forum Regionale del Terzo Settore ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di fronte a terzi e in giudizio.



Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Regionale.

2. Il/La Portavoce esprime l'unità politica del Forum regionale del Terzo Settore e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni regionali.
3. Il/La Portavoce regionale assicura la direzione delle attività del Forum regionale del Terzo Settore così come definite dall'Assemblea regionale e dal Coordinamento regionale.
4. L'incarico di Portavoce regionale non può essere ricoperto per più di 2 mandati.
5. In caso di impedimento o assenza temporanea del/della Portavoce regionale, le sue funzioni sono assunte da un/a suo/a delegato/a, scelto/a tra i componenti del Coordinamento regionale.
6. In caso di dimissioni scritte o decadenza del/della Portavoce regionale, le sue funzioni sono assunte dal/dalla componente del Coordinamento regionale anagraficamente più anziano/a, sino alla elezione del/della nuovo/a Portavoce regionale.

ARTICOLO 12

L'Organo di controllo

1. L'Assemblea regionale può nominare, nei casi previsti dalla legge o per scelta, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. I componenti sono eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea regionale e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.,
3. Elegge fra i suoi componenti il/la Presidente, il/la quale provvede alla convocazione dell'Organo di controllo.
4. E' regolarmente costituito con la presenza del/della Presidente e di almeno un altro componente.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
6. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dal Codice Civile.
7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Forum regionale del Terzo Settore.
8. I componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea regionale solo per giusta causa.
9. Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea regionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
10. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea regionale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento regionale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

ARTICOLO 13

Revisore Legale

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì



svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

ARTICOLO 14

Collegio regionale di Garanzia

1. Il Collegio regionale di Garanzia è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea regionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento regionale e al Organo di Controllo. Può essere eletto nel Collegio regionale di Garanzia un/una solo/a rappresentante dei Forum provinciali.
2. Il Collegio regionale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il/la Presidente.
3. Rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio regionale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.
5. Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea regionale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum regionale del Terzo Settore.
6. Il Collegio regionale di Garanzia, su istanza del Coordinamento regionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum regionale del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea regionale, con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento dei Forum provinciali o sovraprovinciali, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e provinciali o sovraprovinciali.
7. La decisione del Collegio regionale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento regionale.
8. Il Collegio regionale di Garanzia verifica al fine del riconoscimento di ciascun Forum provinciale, la coerenza del suo Statuto con il modello base approvato dall'Assemblea Nazionale. Decide inoltre sui ricorsi contro il mancato riconoscimento quale Forum provinciale nonché sui ricorsi dei Soci dei Forum provinciali contro i provvedimenti del Commissario e dei Forum provinciali contro la risposta negativa sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria.
9. Il Collegio regionale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.
10. Il Collegio regionale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
11. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea regionale solo per giusta causa.
12. Il componente del Collegio regionale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.
13. I componenti del Collegio regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale-

ARTICOLO 15

Il/La Direttore/Direttrice

1. Il/La Direttore/Direttrice provvede al coordinamento delle attività del Forum regionale, ne dirige gli uffici e ne cura l'amministrazione. E' responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Lo stesso inoltre esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegate dal/dalla Portavoce e/o dal Coordinamento regionale, anche su specifiche questioni.
2. Il/La Direttore/Direttrice è nominato, su proposta del/della Portavoce, dal Coordinamento regionale con apposita delibera che ne determina competenze, autonomia e responsabilità. Su proposta motivata del/della Portavoce il suo incarico può essere rinnovato e revocato dal Coordinamento regionale.





ARTICOLO 16

Consulte

1. Il Coordinamento regionale può costituire, adottando un apposito regolamento, consulte o gruppi di lavoro tematici, permanenti e/o temporanei, per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.
2. Possono prendere parte alle Consulte o ai gruppi di lavoro, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non associati o non aderenti al Forum regionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 17

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea regionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento regionale;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio regionale di Garanzia.
1. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.
2. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al/alla Portavoce indicando quali documenti si richiede di esaminare.

ARTICOLO 18

Patrimonio e Risorse

1. Il patrimonio del Forum regionale del Terzo Settore è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il Forum regionale del Terzo Settore trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e quote degli Enti Aderenti;
 - b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - d) eredità, donazioni e legati;
 - e) erogazioni liberali;
 - f) entrate da attività di interesse generale o diverse;
 - g) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge..

ARTICOLO 19

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di

utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20

Esercizio sociale e Bilancio

1. Il bilancio del Forum Regionale del Terzo Settore deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.
2. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento regionale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale, all'Assemblea regionale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.
4. Il Coordinamento regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinamento regionale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Coordinamento regionale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea regionale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.
6. L'eventuale bilancio preventivo deve essere predisposto e approvato dal Coordinamento regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 21

Incompatibilità o ineleggibilità

In relazione a tutte le cariche e alle funzioni di Direttore/Direttrice, l'Assemblea regionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

- 1) le cause di incompatibilità o ineleggibilità relativa a:

- A incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- B parlamentare nazionale ed europeo;
- C ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;
- D partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
- E partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
- F qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

- 2) la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

- 3) Le causa di incompatibilità o ineleggibilità sono operative dal momento in cui si verificano.



Handwritten signature

ARTICOLO 22

Forum provinciali o sovraprovinciali

1. I Forum provinciali o sovraprovinciali (cioè che insistono su 2 o più province) del Terzo Settore sono enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore e costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello provinciale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonomia e libera aggregazione dei cittadini.
2. I Forum provinciali o sovraprovinciali sono articolazioni provinciali del Forum regionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum regionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum provinciale del Terzo Settore.
3. I Forum provinciali o sovraprovinciali sono aperti a tutte le organizzazioni di ambito provinciale e comunale con sede nei Comuni della Provincia o delle Provincie, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. In particolare, previa formale richiesta, possono essere iscritte nei Forum provinciali, senza necessità di verifiche e in deroga ai limiti dimensionali previsti per associarsi, le articolazioni regionali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 4 comma 1 lett b i).
4. I Forum provinciali o sovraprovinciali hanno autonomia organizzativa e patrimoniale; assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali, e dalle delibere degli Organi del Forum regionale del Terzo Settore.
5. I Forum provinciali o sovraprovinciali sono riconosciuti, previa verifica da parte del Collegio regionale di Garanzia circa il possesso dei requisiti previsti, dall'Assemblea regionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale del Forum del Terzo Settore, e si impegnino a operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum regionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.
6. In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, i Forum provinciali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa. Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 15 giorni dal termine fissato, il Coordinamento regionale sospende la partecipazione del Forum provinciale dalle attività e dagli organi del Forum regionale e deferisce il Forum provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale con istruttoria e contestazione, permanendo l'inadempienza, propone all'Assemblea regionale, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la revoca del riconoscimento, con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum provinciale del Terzo Settore e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.
7. Lo statuto dei Forum provinciali o sovraprovinciali e loro eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale provvede a verificare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso di verifica negativa, il Collegio regionale di Garanzia informa via raccomandata o PEC il Forum provinciale delle criticità individuate. Il Forum provinciale ha 60 giorni dalla ricezione per approvare lo Statuto adeguato, che va reinviato al Collegio regionale di Garanzia entro i termini di cui sopra. In violazione alle presenti disposizioni o in mancanza di adeguamento dello statuto, il Forum regionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali.
8. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni delle norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali, e/o delle delibere degli Organi del Forum regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da



parte degli Organi dei Forum Regionali, il Coordinamento regionale può deferire il Forum provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. L'Assemblea regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, definendo l'oggetto, le modalità e i limiti del mandato del commissario. Il provvedimento di commissariamento da parte dell'Assemblea regionale è immediatamente esecutivo e non appellabile.

9. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum provinciale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea regionale, Il Coordinamento regionale deferisce nuovamente il Forum provinciale al Collegio Regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.
10. I Forum provinciali o sovraprovinciali possono istituire consulte o gruppi di lavoro su base tematica o geografica, permanenti o temporanei.
11. I Forum provinciali o sovraprovinciali, entro il 15/07 di ogni anno, trasmettono al Forum Nazionale e regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS di cui al D Lgs 117/17 art 45
12. I rapporti fra Forum regionali e Forum provinciali o sovraprovinciali possono essere ulteriormente disciplinati tramite apposito regolamento approvato dalla Assemblea Regionale.
13. L'ambito geografico di riferimento dei Forum provinciali è di norma quello della Provincia o più province. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Coordinamento del Forum Nazionale su richiesta motivata del Forum regionale interessato.

ARTICOLO 23

Relazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore

1. Il Forum Regionale del Terzo Settore costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale degli enti di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto del Forum nazionale del Terzo Settore e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.
2. Il Forum Regionale del Terzo Settore è un'articolazione territoriale del Forum Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della Regione.
3. Il Forum Regionale del Terzo Settore ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore.
4. In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum Regionale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa, pena l'attivazione da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.
5. In ogni caso, il presente statuto e le sue eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea regionale al Collegio nazionale di Garanzia, il quale provvede a vagliare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso negativo, vengono concessi 60 giorni per approvare lo Statuto con le modifiche consigliate. Trascorso tale termine il Forum Nazionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali
6. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del



Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum Regionali, il Coordinamento Nazionale può deferire il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento di commissariamento da parte dell'Assemblea Nazionale è immediatamente esecutivo e non appellabile.

7. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Regionale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Nazionale, Il Coordinamento Nazionale deferisce nuovamente il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.
8. Il Forum regionale del Terzo Settore, entro il 15/07 di ogni anno, trasmette al Forum Nazionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS relativi a se stessi e ai Forum provinciali riconosciuti, Il mancato invio dei dati può essere causa di commissariamento e/o revoca dell'uso del denominazione e del Logo del Forum secondo le modalità di cui al comma 6.
9. La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi "Forum Regionale del Terzo Settore" e l'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

ARTICOLO 24 Scioglimento

1. Lo scioglimento del Forum Regionale del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea regionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l'ente cui destinare il patrimonio in caso di scioglimento.
2. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum regionale del Terzo Settore, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

ARTICOLO 25 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizioni Transitorie

1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività.
3. Per gli associati al Forum regionale alla data di approvazione del presente statuto, il Collegio regionale di garanzia provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art 4 comma 2 entro 12 mesi dalla approvazione dello Statuto.

